

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1879

censura, con l'ammenda, ma sono soggette alla pena della multa.

L'articolo 110 dispone che con la multa da lire 51 a lire 400 è punito il notaio che contravviene alle disposizioni dell'articolo 27, ad alcuni numeri dell'articolo 43 ed all'articolo 59.

Ora a me basti accennare gli oggetti contemplati in questi articoli.

L'articolo 27 è quello che riguarda la residenza obbligatoria; si tratta dunque del notaio che si prende giuoco dei suoi doveri, se ne va passeggiando senza regolare permesso e capricciosamente lungi dalla propria sede, e non vuol rimanere nella residenza a cui è addetto.

Badate, signori, esser questo uno di quei mancamenti, che pur troppo accadono frequentemente, ed hanno bisogno di essere impediti con rigorosa vigilanza e repressione; e la legge vi applica la pena della multa. Se dunque per iscoprire e verificare il fatto, v'è stato bisogno di farne la inchiesta con l'invio di un ispettore, è giusto che la spesa d'ispezione vada a carico del notaio riconosciuto colpevole che vi ha dato causa.

Nell'articolo 43 poi si contengono nientemeno che le condizioni essenziali costitutive dell'atto notarile; val quanto dire che esso debba contenere la data, i nomi delle parti, il loro intervento, le dichiarazioni consensuali, e tutte le altre condizioni, il difetto di una delle quali (si badi bene) quasi sempre produce la nullità dell'atto, e la rovina di un affare con danno considerevole delle parti.

Ora, signori, che importa se in questi e simili casi veggasi punito il notaro con una multa di 100 o di 60 lire, quando è constatato che egli abbia commesso una di codeste gravi mancanze? È sempre giusto che egli senta il peso, non troppo grave del resto, della sanzione del rimborso delle spese scritta nell'ultimo comma dell'articolo 56.

Perciò mentre la Commissione mantiene la sua adesione alla proposta dell'onorevole ministro, non crede di potere accettare quella dell'onorevole Oggero.

OGGERO. Io allora, accettando l'opinione dell'onorevole relatore, che è certamente l'opinione della Commissione, proporrei un'aggiunta alla nuova dizione. Vorrei che dopo le parole: qualora in seguito, o in conseguenza di una ispezione straordinaria, si aggiungesse: « cui abbia dato luogo il fatto del notaio. »

Bisogna, capisco, che il fatto sia constatato dall'ispezione; ma è necessario che questo fatto sia conosciuto prima, per dar luogo all'ispezione straordinaria, altrimenti ne verrebbe che scoprendosi in una ispezione ordinata dal ministro in via stra-

ordinaria contro parecchi notai, qualche contravvenzione a carico di un notaio, il medesimo pagherebbe le spese occorse per tutti gli altri, a riguardo dei quali l'ispezione era stata ordinata.

Mi parrebbe dunque che sarebbe meglio specificare in quanto alla multa. Capisco che la multa di 100 lire è una pena grave, che si applica solo nei casi di nullità dell'atto, o per mancanze gravi; ma quando io in questo articolo la vedo contrapposta alla sospensione del notaio, che è una delle pene le più gravi, dico: ma pareggiamo le partite, mettiamo la multa nella stessa correlazione della pena della sospensione.

Quindi vorrei che la multa fosse applicata semplicemente nei casi che equivalgono a quelli di sospensione; è perciò che io credo che in questa parte la mia proposta sarebbe accettabile. Io quindi pregherei la Commissione di ammettere quella mia raccomandazione, che l'ispezione, cioè, debba essere stata motivata dal fatto che un notaio sia stato denunziato per aver commesso una mancanza, per cui si rende necessaria un'ispezione straordinaria. Si accerti che il fatto è vero, ed il notaio paghi. Altrimenti, piaccia al ministro o ad un ispettore o al Consiglio notarile di ordinare un'ispezione, per la quale in via straordinaria si verifichino i registri e i minutari dei vari notai, se se ne trova uno in colpa, stando alla frase generica della legge, *questi* dovrà pagare l'ispezione.

Io quindi pregherei l'onorevole relatore ad accettare quest'aggiunta ed a permettere che quando si parla di multa si fissi almeno una somma; oppure si dichiari che non è una semplice multa, ma che è una multa applicata solo nei casi gravissimi nei quali si potrebbe anche ordinare la sospensione del notaio.

PRESIDENTE. Onorevole Oggero, mantiene ella, in conseguenza, il suo secondo emendamento, quello cioè con cui propone di dire: « per una somma non minore di lire 100 » o lo ritira?

OGGERO. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Mi pare che la Commissione lo respinga...

MANCINI, *relatore*. La Commissione sta ferma nelle osservazioni già fatte. Non crede di dover vincolare l'azione del ministro di giustizia e del ministro delle finanze. Non vogliamo sapere ciò che possa indurre l'uno o l'altro di essi ad ordinare una ispezione straordinaria. Nello esercizio delle loro funzioni, se hanno concepito ragionevoli sospetti che ci fossero mancanze di uno o più notai, sono liberi di ordinare l'ispezione straordinaria. Se queste mancanze si verificano, le conseguenze saranno quelle determinate in questo articolo di legge.